

MONTECAMPIONE PAESE NORMALE (3)

L'ASSALTO ALLA DILIGENZA CONTINUA, MA ORMAI SONO STATI SMASCHERATI

IL CERCHIO SI È CHIUSO

Risulta infatti chiaro per tutti l'accordo tra i Comuni ed i loro collaborazionisti seduti in Consorzio per mettere tutto a carico dei CONSORZIATI.

È sufficiente rileggere tre semplici passaggi:

1- Quanto scritto da *Birnbaum* nella lettera inviata a tutti i consorziati :

“Questione Convezioni : sinteticamente vi esprimo con estrema incisività quanto siano importanti per il nostro futuro, quanto su questo argomento girino chiacchiere senza alcuna competenza e ancor meno lucidità.”

2- Quanto scritto dagli stessi collaborazionisti, *Daminelli* e *Birnbaum* negli atti presentati al Tribunale di Brescia :

I Comuni di Artogne e Pian Camuno non hanno mai aderito allo Statuto del Consorzio né nelle sue precedenti versioni né tantomeno nella sua ultima versione che è anzi stata definita sin dal principio come contraria, per alcuni aspetti, agli obblighi gravanti sul Consorzio medesimo in dipendenza delle Convenzioni di lottizzazione stipulate a suo tempo con Alpiatz srl e contenenti obblighi inizialmente gravanti sulla stessa e successivamente sui suoi aventi causa in quanto acquirenti di unità immobiliari nel comprensorio di Montecampione, ovvero i consorziati.

3- Quanto riportato nella delibera del comune di Artogne (per chi voglia leggerla completamente, la può trovare più sotto) nella dichiarazione del *pro-sindaco Ravelli* nella parte che ci interessa così recita, ripresa pari pari dalla delibera :

“• La partecipazione societaria non comporta, di per sè, impegno del comune ad assumere oneri derivanti dalle manutenzioni stradali, fognarie, acquedottistiche, ecc. che ad oggi sono regolate da specifiche convenzioni che si intendono vigenti fino alla loro decadenza o alla loro sostituzione”.

Come avete potuto leggere dai loro scritti e dai loro atti, non si tratta quindi per nulla di *“chiacchiere senza alcuna competenza o lucidità”*, **ma di fatti concreti che**, se non affrontati e decisamente contrastati, **metteranno tutti i costi pubblici di Montecampione**, che debbono essere in carico ai Comuni, come vuole la legge (e come vogliono le imposte e tasse che paghiamo) **a carico dei Consorziati**. Questa vera e propria porcata, che non ha pari in Italia, in Europa e nel mondo, *i camuni e il Cda del Consorzio la vogliono pervicacemente realizzare a Montecampione*, in bassa Valle Camonica. **Il costo per i consorziati non lo si può neppure immaginare perché sarebbe senza limite !**

Ripetiamo ancora, come del resto certificato anche dalla sentenza del Tribunale di Brescia, che nulla hanno a che vedere i Comuni con il Consorzio e nulla ha a che vedere il Consorzio con le convenzioni stipulate da Alpiaz con i Comuni.

È vero invece che **i cespiti di urbanizzazione derivanti dalle convenzioni, devono passare ai Comuni**, in quanto di loro proprietà, contrariamente a quanto dichiarato dal Comune di Artogne che va dietro a *Ravelli* nella delibera n° 36/2016 (ved. qui più sotto).

Risulta poi chiaro l'accordo tra i collaborazionisti in Consorzio ed i Comuni per la sostituzione di Alpiaz con i consorziati nelle convenzioni.

Altro che *chiacchiere senza alcuna competenza*, questa è la realtà dei fatti, ma solo noi ve li spiattelliamo per quelli che sono ! *Lorsignori* ed i loro *giannizzeri* fanno sempre e solo battute (gravemente) volgari, ma per non dover entrare mai nei contenuti dell'argomento !!

Risulta chiaro ora in quale modo questo Consorzio intende tirare
“UNA GROSSA SOLA” ai Consorziati.

Ci provano continuamente ormai un giorno sì e l'altro pure.

Non ce li faremo riuscire ! (E in tantissimi continuano a chiederci ...*perché lo fanno* !)

Se dovessero malauguratamente riuscirci in qualche modo, allora (lo abbiamo già detto e lo ripetiamo) : **LIBERI TUTTI !**

25.02.2017



www.comitatomontecampione.it

Ed ecco qui sotto la delibera del comune di Artogne (per chi vuole leggerla completamente):

Deliberazione n. 36/2016

Oggetto: Sottoscrizione quote di capitale della Società "Montecampione ski area Srl"

Il **Sindaco** ricorda l'ampio dibattito sul tema avvenuto nella seduta del 6 dicembre u.s. e, in assenza di interventi, pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- _ il comprensorio di Montecampione costituisce un importante comparto dell'economia dell'intera bassa Valle Camonica;
- _ l'esercizio degli sport invernali è l'attività di gran lunga prevalente e caratterizza la predetta stazione turistica;
- _ da tempo l'attività degli impianti di risalita, gestita negli ultimi anni dalla società Montecampione ski area Srl, evidenzia difficoltà di ordine economico tali da pregiudicarne il prosieguo dell'attività;
- _ negli scorsi mesi è stato presentato da parte di un gruppo di operatori privati un progetto di rilancio che mira al risanamento economico ed alla prosecuzione dell'attività;
- _ tale progetto è stato condiviso con gli enti pubblici del territorio e con gli Operatori privati e Associazioni di categoria;
- _ il progetto proposto dalla nuova compagine societaria prevede quale presupposto di fattibilità l'effettivo coinvolgimento di tutti gli stakeholders individuati per verificare l'effettiva disponibilità alla continuazione dell'operatività della stazione turistica;
- _ il progetto prevede, in primis, la ricapitalizzazione della società volta a garantirne la sopravvivenza e, in seguito, uno scenario di sviluppo sostenibile;
- _ il primo obiettivo di sottoscrizione di un aumento di capitale di almeno 600 mila euro, entro il 30.9.2016, è stato raggiunto;
- _ al momento il capitale è stato sottoscritto interamente da operatori privati;
- _ l'obiettivo è ora di raggiungere, entro fine anno, la quota di capitale di 1 milione di euro;
- _ nell'ottica di coinvolgimento di tutti gli stakeholders, pubblici e privati, è stato richiesto agli enti pubblici di riferimento (Comuni e enti comprensoriali) di partecipare all'aumento di capitale;

Considerato che:

- _ l'Amministrazione ha già manifestato in più occasioni l'interesse a partecipare a forme di partenariato pubblico_privato al fine di favorire una strategia condivisa di Sviluppo Locale;
- _ la partecipazione si appalesa poco più che simbolica e non prevede responsabilità operative e gestionali in capo agli enti pubblici;

Ritenuto che:

- _ la mancata partecipazione degli enti pubblici all'iniziativa in argomento avrebbe il significato di un disinteresse verso un'iniziativa che, viceversa, è ritenuta strategica per lo sviluppo socio_economico dell'intero territorio comunale;
- _ in punto di motivazione sulla convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, si può osservare che:
 - _ il Comune ha un indubbio vantaggio dalla partecipazione alla società in questione, poiché in tal modo, oltre ad aver dato un contributo in sede di definizione della strategia di sviluppo partecipativo, potrà meglio orientarne l'attuazione in sede di assemblea della società;
 - _ dalla partecipazione societaria il Comune potrà ricavare indubbi benefici in termini di promozione del proprio territorio;
 - _ una destinazione alternativa delle risorse investite nella società in questione pari ad € 10.000,00 non potrebbe produrre nessun migliore risultato in termini di ritorno economico e di sviluppo socio_economico, rispetto alle potenzialità di sviluppo e di attrazione di risorse sul territorio del presente investimento;

Dato atto che lo schema del presente atto è stato sottoposto a procedura di consultazione pubblica, prevista dall'art. 5, comma 2 del citato decreto legislativo, mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell'ente dal 01/12/2016 al 17/12/2016;

Vista l'unica osservazione pervenuta, proposta dal Consigliere comunale Lino Ravelli e presentata il

9/12/2016, prot. 8894, avente i seguenti contenuti: “Nel programma elettorale della amministrazione comunale di Artogne, stante il perdurante stato di crisi della stazione turistica di Monte Campione, era previsto l’impegno a ricercare soluzioni atte a favorirne il rilancio per gli effetti che questo avrebbe comportato sulla economia e sulla occupazione della zona interessata.

Verificato che negli ultimi tempi si sono create le condizioni per la formazione di un rilancio societario nella gestione degli impianti sciistici e che nel suo assetto compare anche un azionariato diffuso di micro_partecipazione con scopi certamente non speculativi.

Atteso che il comune di Artogne, competente sulla maggior parte del territorio interessato, non ha le capacità e nemmeno le risorse per essere in qualche modo protagonista in questo settore.

Constatato che il Consorzio B.I.M. di Valle Camonica, quale ente pubblico comprensoriale, nell’interesse del bene comune del comprensorio della bassa valle, suggerisce una presenza di una qualche componente pubblica, sebbene puramente simbolica, nella compagine societaria.

Per dare garanzia ai numerosi piccoli risparmiatori partecipanti all’azionariato, di assoluta legalità e trasparenza, lo stesso BIM propone la partecipazione, fortemente minoritaria, dello stesso consorzio BIM e dei comuni di Pian Camuno, Artogne e Gianico.

Per quanto riguarda il comune di Artogne, si condiziona la partecipazione alle più ampie facoltà in merito a quanto sotto riportato

- La partecipazione deve essere senza oneri economici per il comune i quali oneri dovranno essere a carico del consorzio BIM.

- La presenza nella compagine non costituisce garanzia di partecipazione a future esigenze di aumento di capitale che anzi, vista la ristrettezza economica cui è soggetto l’ente, ad oggi sono da escludersi.

- La partecipazione alla società non comporta automatica condivisione degli intendimenti progettuali della maggioranza societaria, così come esposti nelle presentazioni pubbliche che la stessa ha fino ad oggi fatto e come rappresentati nel progetto allegato alla bozza di delibera pubblicata. In particolare questa partecipazione non vuole significare approvazione del rimarcato desiderio di potenziamento delle dotazione degli impianti di innevamento artificiale, della dotazione di spazi a parcheggio, a viabilità e sul dislivello delle acque.

- La partecipazione societaria non comporta, di per se, impegno del comune ad assumere oneri derivanti dalle manutenzioni stradali, fognarie, acquedottistiche, ecc. che ad oggi sono regolate da specifiche convenzioni che si intendono vigenti fino alla loro decadenza o alla loro sostituzione.

E’ inoltre del tutto evidente che ogni intervento che la nuova compagine vorrà fare sul territorio di competenza del comune di Artogne, al di là della partecipazione del comune stesso nella società, dovrà oggi, domani e sempre, essere richiesto ed autorizzato tramite i normali canali amministrativi preposti, senza pretesa alcuna di favoritismo rispetto alle usuali procedure e senza condizionamenti di sorta nei confronti degli organi di approvazione e di controllo.

Tutto ciò premesso il comune di Artogne partecipa, unitamente con il BIM di Valle Camonica, il comune di Pian Camuno ed il comune di Gianico a formare la compagine pubblica in seno alla società Con una quota simbolica dell’.....%”;

Preso atto che:

_il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con D.Lgs. 175/2016, pur dettando una disciplina restrittiva circa le finalità perseguibili da pubbliche amministrazioni mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni, dirette o indirette, al capitale sociale, prevede espressamente, all’art. 4, comma 7, la possibilità di partecipazione a società per la realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico_sportiva esercitata in aree montane;

_ ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 lo schema di atto deliberativo è sottoposto a forme di consultazione pubblica nonché trasmesso con finalità conoscitive alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, nonché all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21_bis della legge 10.10.1990, n.287 (art. 5, comma 3);

_ ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del richiamato D.Lgs. 175/2016, la deliberazione di partecipazione alla costituzione di una società è adottata con atto del Consiglio comunale, redatto in conformità all’art. 5, comma 1, contenente gli elementi essenziali dell’atto costitutivo previsti dal codice civile per il tipo di società prescelto e la medesima deve essere pubblicata sul sito dell’amministrazione partecipante (art. 7, comma 4);

Richiamate:

_ la deliberazione di Giunta comunale del 30/11/2016, avente in oggetto: “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e al DUP 2016/2018” con la quale sono stati, fra l’altro, inseriti la Missione: Turismo ed il Programma: Sviluppo e valorizzazione del territorio;

_ la propria deliberazione n. 33 in data odierna, con la quale si è provveduto a ratificare la Variazione d'urgenza adottata dalla Giunta comunale con la deliberazione citata;

Ritenuto, pertanto, di sottoscrivere una quota simbolica di euro 10.000,00 di capitale sociale della società in oggetto;

Acquisiti:

_ il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 3, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

_ i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi dagli aventi titolo, ai sensi degli articoli 49.1 e 147_bis.1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e degli articoli 5 e 6 del Regolamento del sistema dei controlli interni;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12 presenti e votanti;

DELIBERA

1. **di sottoscrivere**, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono espressamente confermate, una quota di capitale sociale della società "Montecampione ski area Srl" per un importo complessivo di € 10.000,00 (diecimila/00);

2. **di precisare che:**

- la presenza nella compagine della società non costituisce garanzia di partecipazione a future esigenze di aumento di capitale che anzi, vista la ristrettezza economica cui è soggetto l'ente, ad oggi sono da escludersi;
- la partecipazione alla società:

_ non comporta automatica condivisione degli intendimenti progettuali della maggioranza societaria, così come esposti nelle presentazioni pubbliche che la stessa ha fino ad oggi fatto e come rappresentati nel progetto allegato alla bozza di delibera pubblicata;

_ non vuole significare approvazione del rimarcato desiderio di potenziamento delle dotazione degli impianti di innevamento artificiale, della dotazione di spazi a parcheggio, a viabilità e sul displuvio delle acque;

_ **non comporta, di per sé, impegno del Comune ad assumere oneri derivanti dalle manutenzioni stradali, fognarie, acquedottistiche, ecc. che ad oggi sono regolate da specifiche convenzioni che si intendono vigenti fino alla loro decadenza o alla loro sostituzione;**

• ogni intervento che la nuova compagine vorrà fare sul territorio di competenza del comune di Artogne, al di là della partecipazione del Comune stesso nella società, dovrà oggi, domani e sempre, essere richiesto ed autorizzato tramite i normali canali amministrativi preposti, senza pretesa alcuna di favoritismo rispetto alle usuali procedure e senza condizionamenti di sorta nei confronti degli organi di approvazione e di controllo;

3. **di dare atto** che la spesa, finanziata con contributo straordinario del Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, trova copertura finanziaria all'Intervento 0701301 "Acquisizione quote partecipazioni azionarie" del bilancio di previsione 2016/2018, anno di competenza 2016;

4. **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Segreteria e il Sindaco all'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti successivi e conseguenti il presente deliberato.